



Decreto Legge del 30/09/2003 n. 269 - art. 31

Titolo del provvedimento:

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

Titolo del documento:

(Fondi di investimento immobiliare)

Testo: in vigore dal 26/11/2003

modificato da: L del 24/11/2003 n. 326 Allegato

1. Per l'anno 2003, i soggetti non residenti, che hanno conseguito proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi immobiliari, nonché plusvalenze realizzate mediante la loro cessione o rimborso, hanno diritto, facendone richiesta, entro il 31 dicembre dell'anno in cui il provento è percepito o la plusvalenza è realizzata, alla società di gestione del fondo, al pagamento di una somma pari all'1 per cento del valore delle quote, proporzionalmente riferito al periodo di possesso rilevato in ciascun periodo di imposta. In ogni caso il valore delle quote è rilevato proporzionalmente al valore netto del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sul quale è stata assolta l'imposta sostitutiva. Il pagamento è disposto dai predetti soggetti, per il tramite della banca depositaria, computandolo in diminuzione del versamento dell'imposta sostitutiva dell'1 per cento. Il pagamento non può essere richiesto all'Amministrazione finanziaria.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dei soggetti non residenti indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.